

Handwritten mark

pag. 1

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 028 2010 00428922 79 TARASU/TIA 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 028 2010 00428922 79 TARASU/TIA 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 028 2010 00428922 79 TARASU/TIA 2007

altre parti coinvolte:
AG. RISCOSS. CASERTA EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA LAMBERTI, FABB. A4 81100 CASERTA CE

diffeso da:
AVV. DE PASCALE LUIGI
VIA LUIGNANO 19 (CENTRAL PALACE) 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE

proposto dal ricorrente:
~~INDEBITATO~~
SANTA MARIA CAPUA VETERE CE

- avverso la sentenza n. 666/12/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CASERTA
contro: COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

- sull'appello n. 1345/12
depositato il 17/02/2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05/04/13

PRONUNCIATA IL:

24/04/13

N°

223/39/13

SENTENZA

24/04/2013 ore 10:30

UDIENZA DEL

N° 1345/12

REG. GENERALE

N° 39

SEZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


REPUBBLICA ITALIANA



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI NAPOLI

riunita con l'intervento del Signor



per *Alfonso*
il segretario
25/4/13

<input type="checkbox"/>	CASTELLANO	ROBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ACIERNO	LOREDANA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CECERE	ALFONSO	Giudice

Con sentenza N. 666/12/2011 del 10.10.2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta ha accolto il ricorso presentato da ~~Stato~~ ~~Stato~~ avverso la cartella di pagamento N. 028 2010 0042892279 000, avente ad oggetto il pagamento della differenza della tassa smaltimento rifiuti per le annualità 2005, 2006 e 2007 dell'importo di € 1.029,88 ingiunta da Equitalia Sud S.p.A., sulla base del ruolo del Comune di Santa Maria Capua Vetere, compensando le spese del giudizio.

Avverso detta decisione ha interposto appello il contribuente, censurando la decisione di primo grado per *errores in iudicando*, per falsa applicazione dell'art. 1 comma 340L. n. 311/04, che prevede per le modifiche d'ufficio del superficie ai fini TARSU una comunicazione e quindi un atto di accertamento in rettificata.

Tale circostanza era stata riconosciuta dall'Agenzia del Territorio con circolare n. 13/2005 prot. N. 85463 del 7.12.2005.

Andava poi considerato che gli art. 16 e 17 della legge n. 311 del 2000 prevedevano che le Amministrazioni e i Concessionari debbono assicurare l'effettiva conoscenza del contribuente degli atti a lui destinati riguardanti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

Nel caso in esame alcuna comunicazione aveva ricevuto l'appellante, con conseguente illegittimità della cartella.

Nel caso in esame la cartella di pagamento indicava che il provvedimento era stato adottato a norma dell'art. 1 comma 340 L. n. 311/2004 e quindi a seguito di una verifica d'ufficio relativa ad una maggiore superficie accertata rispetto a quanto dichiarato dalla parte.

La superficie dichiarata era inferiore all'80% della superficie catastale.

Trattandosi di modifica d'ufficio di superficie di un immobile da parte del Comune la cartella avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di accertamento.

Ha poi eccetto la decadenza del diritto alla riscossione, ex art. 72 D. Lg. vo n. 507 del 1993, per decorso del termine di tre anni dalla data in cui era divenuto definitivo l'accertamento, in quanto la tassa era relativa agli anni 2005/07 e la cartella notificata nel 2010.

La cartella, infine, era priva dei requisiti minimi di legge, non essendo indicati né la data di rettifica o dei controlli e il sistema tariffario adottato, anche sulla base delle modifiche immobiliari del territorio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2

Si è costituito il Comune di Santa Maria Capua Vetere riproponendo le argomentazioni fatte valere in primo grado e separatamente che era la riscossione della tassa era avvenuta a mezzo ruolo, secondo il disposto dell'art. 72 del D.L.vo n. 507/93 e che, trattandosi di attività vincolata, non era necessaria la comunicazione dell'avvio del procedimento.

Per ciò che riguardava la comunicazione agli interessati della modifica della superficie prevista dall'art. 1 comma 340 L. n. 311/04, ha dedotto che era stato dato avviso agli interessati a mezzo avvisi murali e avvisi inseriti nelle cartelle di pagamento.

Relativamente alla prescrizione ha osservato che gli avvisi di rettifica dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.

All'odierna udienza il collegio ha riservato la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento.


Rileva il collegio che l'art. 1 comma 340 della legge n. 311/2004, che ha modificato l'art. 70 del D.L.vo n. 507/93, prevede che per gli immobili già denunziati, i Comuni modificano d'ufficio le superfici denunziate risultanti inferiori all'80% della superficie catastale, a seguito dei dati forniti dall'Agenzia del territorio, dandone comunicazione agli interessati.


Tale accertamento in rettifica deve essere portato a conoscenza del contribuente non con una semplice comunicazione ma con un avviso di accertamento in rettifica, in ossequio al disposto della legge n. 212/2000.

A fronte della eccezione del contribuente di non avere ricevuto alcun avviso di accertamento, il Comune ha sostenuto che era stata data comunicazione mediante affissioni murali e avvisi inseriti nelle cartelle di pagamento.

Tale prospettazione, peraltro priva di prova, è inidonea ad assolvere alle previsioni di legge summate in tema di comunicazione al contribuente degli atti sui quali si fonda la rettifica e implica l'accoglimento del ricorso, rimanendo assorbiti gli altri motivi d'impugnazione.

Da tali considerazioni discende la declaratoria dell'illegittimità dell'accertamento dell'Ufficio.


 Il Presidente
 dott. Roberto Castellano


 Il Consigliere estensore
 Dott. Loredana Acierno

Napoli il 24.4.2013

Dalla accoglimento del ricorso discende la condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, con attribuzione al procuratore amministrativo.
 P.Q.M.
 Accoglie l'appello, dichiara illegittimo l'atto impugnato e condanna il Comune al rimborso, in favore del contribuente, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che ammonta per ciascun grado in €. 350,00 complessivi, di cui €. 50,00 per esborsi. Dista le spese in favore del procuratore costituito.